

Statuto del Circolo Giuristi della Svizzera Italiana a Friburgo (CGF)

(Statuto Societario)

Del 5 maggio 2023 (Stato: 5 dicembre 2023)

Il Comitato dei soci fondatori, Fabrizio Emanuele Crameri, Damiano Pasquali, Romolo Pawlowski ed Edoardo Cappelletti, visto l'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero¹; visti i verbali delle riunioni del 18.10.2017 e del 07.12.2017 del Comitato dei soci fondatori², e

l'Assemblea generale dei soci, sulla base delle sue competenze e nella sua seduta ordinaria del XX maggio 2021 e su proposta del Consiglio direttivo di revisione totale dello Statuto del Circolo Giuristi della Svizzera italiana a Friburgo del 12 gennaio 2018,

decretano:

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Natura e scopo della società

Art. 1 Costituzione

- ¹ Sotto la denominazione "Circolo Giuristi della Svizzera italiana a Friburgo" (CGF) è stata costituita fra gli studenti della Svizzera italiana presso la Facoltà di diritto dell'Università di Friburgo (Svizzera) un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con luogo d'attività a Friburgo e regolata dal presente Statuto.
- ² Il CGF non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale.
- ³ La lingua ufficiale delle attività dell'Associazione è l'italiano.

Art. 2 Natura e sede della società

- ¹ Il CGF si prefigge di rafforzare lo spirito di amicizia fra i soci ancora impegnati in ambito accademico e di mantenere saldi i legami con chi ha già terminato gli studi. Inoltre, il CGF ha lo scopo di aiutare le matricole nella loro integrazione nella realtà universitaria nonché quello di organizzare regolari incontri con personalità legate al diritto, all'economia, alla cultura e alla politica.
- ² Il luogo d'attività è Friburgo e la sede sociale si trova presso il domicilio della persona di riferimento definita dal Consiglio direttivo.

Capitolo 2: Soci

Art. 3 Soci

Il CGF si compone di soci attivi, soci Alumni e soci onorari.

Art. 4 Soci attivi

- ¹ Possono far parte del CGF quali soci attivi tutti coloro che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a. sono attinenti o domiciliati nella Svizzera italiana;
 - b. sono regolarmente immatricolati presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Friburgo.
- ² In casi speciali, il Consiglio direttivo può ammettere altre persone che non adempiano alle condizioni del cpv. 1.

-

RS **210**.

² Cf. allegati 1 e 2.

Art. 5 Soci Alumni

- ¹ Possono far parte del CGF quali soci *Alumni* tutti coloro che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a. in passato sono stati soci attivi;
 - b. hanno ottenuto la licenza in diritto, il Bachelor of Law, il Master of Law o il titolo di Dottore in legge presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Friburgo oppure hanno interrotto gli studi prematuramente oppure hanno lasciato il Canton Friburgo;
 - c. non sono più regolarmente immatricolati presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Friburgo.
- ² In casi speciali, il Consiglio direttivo può ammettere altre persone che non adempiano alle condizioni del cpv. 1.
- ³ I soci *Alumni* hanno diritti limitati, segnatamente non hanno il diritto di eleggibilità nel Consiglio direttivo. Essi mantengono tuttavia il proprio diritto di voto all'Assemblea generale e il diritto di partecipare a ogni manifestazione o evento organizzato dal CGF.
- ⁴ L'obbligo di versamento della quota sociale rimane in vigore. Il Consiglio direttivo può prevedere tuttavia una quota sociale ridotta per i soci *Alumni*.

Art. 6 Soci onorari

- ¹ Sono proclamati soci onorari le persone che hanno contribuito in maniera eminente allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali perseguiti dal CGF, come pure le persone che con la loro attività si sono adoperate in maniera significativa in favore degli studenti di diritto.
- ² L'Assemblea generale dei soci nomina i soci onorari su proposta del Consiglio direttivo.
- ³ I soci onorari esercitano gli stessi diritti di un socio *Alumnus* (cfr. art. 5 cpv. 3).
- ⁴ I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 7 [Abrogato]

...3

Art. 8 Dimissioni ed esclusioni

- ¹ L'Assemblea può decidere l'esclusione per giusti motivi. A titolo esemplificativo, l'esclusione per giusti motivi deriva dal costante mancato pagamento della quota sociale.
- ² Il Consiglio direttivo può decidere un'esclusione qualora un membro si sia reso colpevole di grave infrazione allo Statuto o abbia causato pregiudizio all'Associazione. Tale decisione deve esseremotivata per iscritto nei confronti del membro escluso.
- ³ Prima di interporre ricorso, il diritto di essere ascoltato è garantito.
- ⁴ Il membro escluso può interporre ricorso all'Assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Consiglio direttivo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- ⁵ Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di prendere provvedimenti nel caso in cui ci fossero delle pendenze pecuniarie con il socio dimissionario.

Capitolo 3: Patrimonio sociale

Art. 9 Costituzione

Il patrimonio sociale del CGF è costituito dalle quote sociali, dalle sponsorizzazioni e dalle donazioni da parte di terzi, così come da eventuali entrate da prestazioni fornite dal Consiglio direttivo.

³ Abrogato dal Comitato dei soci fondatori attraverso l'art. 6 lit. b del Verbale delle risoluzioni della seconda riunione fondativa del 07.12.2017.

Art. 10 Quote sociali

- ¹ L'esercizio dei diritti societari è subordinato al versamento della quota sociale e all'adempimento di tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione.
- ² Le quote sociali sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo a seconda del bisogno finanziario dell'Associazione. L'ammontare della quota va reso pubblico alla prima Assemblea generale e per iscritto. L'art. 5 cpv. 4 e l'art. 6 cpv. 4 sono riservati.
- ³ Il Consiglio direttivo può dispensare taluni membri dal versamento della quota sociale, qualora un valido motivo fosse presentato.

11 Gestione del patrimonio

- ¹ Per obbligare validamente il CGF sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Consiglio direttivo.
- ² Il Consiglio direttivo può concedere procure speciali ad un suo membro per il disbrigo di negozi ordinari.

Art. 12 Contabilità

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

Capitolo 4: Organi della società

Sezione 1: Struttura della società e Assemblea generale

Art. 13 Struttura della società

Gli organi del CGF sono:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. i Revisori dei conti.

Art. 14 Assemblea generale

- ¹ L'Assemblea generale è composta da tutti i soci.
- ² La qualità di socio attivo con diritto di voto e di eleggibilità si acquista versando la quota sociale.
- ³ Riunioni:
 - a. essa si riunisce ordinariamente almeno una volta per anno;
 - b. l'Assemblea generale è convocata dal Consiglio direttivo con almeno sette giorni di preavviso. Eventuali trattande inerenti l'ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto anche in forma elettronica al Consiglio direttivo al più tardi tre giorni prima dell'Assemblea. Almeno due giorni prima dell'Assemblea generale, il Consiglio direttivo pubblica e trasmette ai soci l'ordine del giorno definitivo e la convocazione;
 - c. l'Assemblea generale si può riunire straordinariamente quando tre membri del Consiglio direttivo o 1/5 dei soci attivi lo richiedano. La richiesta da parte dei soci attivi deve essere scritta e firmata e deve indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria;
 - d. l'Assemblea generale può deliberare soltanto alla presenza del 20% dei soci attivi. Per revisioni totali o parziali dello Statuto è necessario il 30% dei soci attivi presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di tre membri del Consiglio direttivo o di 1/5 dei soci presenti, è possibile svolgere uno scrutinio a voto segreto o per appello nominale. In caso di parità, la votazione verrà rifatta. Nel caso in cui l'esito della seconda votazione è pari, il voto del Presidente in carica vale doppio. Per l'approvazione o il rifiuto di temi in votazione, vale la maggioranza

- semplice, tranne nei casi specifici menzionati dal presente Statuto. Il voto per procura non è valido:
- e. un socio è escluso dal diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra lo stesso e il CGF.

⁴ Compiti:

- a. elezione del Presidente del Consiglio direttivo;
- b. elezione dei membri del Consiglio direttivo;
- c. elezione dei Revisori dei conti;
- d. approvazione del rapporto del Presidente, del rapporto dei Revisori dei conti e dei conti d'esercizio, dando così scarico al Consiglio direttivo;
- e. modifica dello Statuto;
- f. decisione in prima istanza sull'eventuale espulsione di un socio;
- g. decisione in seconda istanza sull'eventuale espulsione per motivi gravi di un socio da parte del Consiglio direttivo;
- h. nomina dei soci onorari;
- i. approvazione del verbale dell'Assemblea generale precedente.
- ^{4bis} In casi straordinari, l'Assemblea generale può deliberare giusta l'art. 14 cpv. 4 lett. d su un rapporto di revisione firmato da un solo Revisore dei conti.

Sezione 2: Consiglio direttivo

Art. 15 Composizione del Consiglio direttivo

- ¹ Il Consiglio direttivo è un organo collegiale composto da minimo tre a massimo sette membri eletti dall'Assemblea generale.
- ² I membri del Consiglio direttivo sono incorporati nei pilastri societari seguenti:
 - a. pilastro accademico;
 - b. pilastro culturale;
 - c. pilastro professionale.
- ³ Fanno parte di ogni pilastro societario minimo uno e massimo due membri del Consiglio direttivo.
- ⁴ Il Consiglio direttivo definisce i suoi ruoli al proprio interno. In particolare, nomina il Vicepresidente, il Cassiere, i responsabili dei pilastri così come il Segretario.
- ⁵ Per obbligare validamente il CGF, fa stato l'art. 11 cpv. 1.
- ⁶ Il Consiglio direttivo può adottare indipendentemente un Regolamento interno che ne regoli l'attività. Il Regolamento è pubblico.
- ⁷ Di regola le decisioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- ⁸ Il Consiglio direttivo può, senza consultazione preventiva dell'Assemblea generale, istituire commissioni *ad hoc* per l'analisi di specifici problemi e il coordinamento delle attività che l'Assemblea generale intende svolgere. Il Consiglio direttivo può sciogliere queste commissioni quando ritiene esaurita la loro funzione.
- ^{8bis} Il Consiglio direttivo può, senza consultazione preventiva dell'Assemblea generale, nominare *ad hoc* un Rappresentante per la politica universitaria.
- ⁹ Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea generale.

Art. 16 Elezione e revoca del Consiglio direttivo

¹ Solo soci attivi possono candidarsi al Consiglio direttivo. La loro elezione avviene per maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti all'Assemblea generale.

- ² Il Consiglio direttivo resta in carica un anno e i membri sono rieleggibili illimitatamente.
- ³ Il Consiglio direttivo pubblica un bando di concorso in vista del suo rinnovo entro un congruo termine, in cui si invitano i soci attivi a presentare la propria candidatura. Preferibilmente, le candidature devono pervenire nella forma richiesta al Consiglio direttivo entro la fine del bando di concorso. La candidatura di un socio assente ingiustificato all'Assemblea generale non è presa in considerazione.
- ⁴ I membri del Consiglio direttivo uscenti che si ricandidano per un ulteriore mandato sono votati in globo e necessitano dell'avvallo dell'Assemblea generale. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta al secondo turno, i singoli membri sono votati singolarmente a scrutinio segreto.
- ⁵ I soci che si candidano per la prima volta al Consiglio direttivo sono eletti singolarmente in seguito all'elezione dei membri del Consiglio direttivo uscenti. Il Consiglio direttivo può fare delle raccomandazioni di voto.
- ⁶ Nel caso in cui vi sia un numero di candidati superiore ai posti disponibili, si deve ricorrere a un'elezione tramite scrutinio segreto.
- ⁷ La revoca di un membro del Consiglio direttivo avviene a maggioranza dei 2/3 dei presenti previa l'iscrizione quale regolare trattanda proposta da socio.

Art. 17 Ruoli all'interno del Consiglio direttivo

- ¹ Il Presidente (*primus inter pares*) rappresenta il CGF verso terzi, convoca e dirige le riunioni ed è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività del CGF. È rieleggibile illimitatamente. Dirige l'Assemblea generale e può espellere da una seduta il socio che, dopo ripetuti richiami, continua a disturbare il regolare svolgersi delle discussioni.
- ² Il Vicepresidente che funge da sostituto del Presidente fa le veci del Presidente in sua assenza e collabora attivamente con gli altri membri del Consiglio direttivo.
- ³ Ogni membro del Consiglio direttivo è tenuto a consegnare al termine del suo mandato tutto il materiale sociale in suo possesso al suo successore e a istruirlo diligentemente.

Art. 18 Cooptazione

- Il Consiglio direttivo può decidere di cooptare qualora il numero massimo di membri del Consiglio direttivo non dovesse essere raggiunto o qualora un membro dovesse interrompere il mandato prematuramente.
- 2 Il membro cooptato non ha diritto di voto e non può ricoprire il ruolo di Presidente, Vicepresidente o Cassiere.
- 3 Il Consiglio direttivo può cooptare al massimo due membri.

Art. 18^{bis} Rappresentante per la politica universitaria

- Il Rappresentante per la politica universitaria provvede alle necessità concernenti le relazioni con la politica universitaria. Notoriamente, esso intrattiene relazioni regolari con l'organo di rappresentanza studentesca in seno alla Facoltà di diritto (Fachscaft lus).
- Il Rappresentante per la politica universitaria è incaricato dal Consiglio direttivo tramite mandato. Per l'elezione del mandatario, fa stato l'art. 15 cpv. 8_{bis}
- Il mandatario deve essere un socio attivo. Su invito del Consiglio direttivo e secondo le modalità da esso convenute, il Rappresentante per la politica universitaria può sedere alle riunioni.
- 4 Mediante rapporto scritto, il Rappresentante per la politica universitaria informa regolarmente il Consiglio direttivo in merito al suo operato.

Sezione 3: Finanze

Art. 19 Revisori dei conti

- ¹ I Revisori dei conti sono due. Sono eletti a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti all'Assemblea generale.
- ² La loro durata in carica è di un anno e sono rieleggibili illimitatamente.

- ³ Essi svolgono la loro funzione come prescritto dalla legge.
- ⁴ L'approvazione dei conti può avvenire solo dopo lettura del rapporto di revisione. In casi straordinari, è sufficiente presentare all'Assemblea generale un rapporto firmato da un solo Revisore dei conti.
- ⁵ La responsabilità del Consiglio direttivo uscente termina con tale approvazione.

Art. 20 Cassiere

- ¹ Il Cassiere si occupa delle finanze del CGF, ne gestisce il conto bancario, coordina i pagamenti delle quote sociali e redige un rapporto di revisione per ogni Assemblea generale
- ² Il Cassiere è uno dei membri del Consiglio direttivo e può svolgere contemporaneamente la funzione di Segretario.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 21 Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti del CGF. Gli impegni e i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio sociale del CGF.

Art. 22 Revisione dello Statuto

- ¹ Il Consiglio direttivo può proporre una revisione totale o parziale dello Statuto all'Assemblea generale. Le modifiche proposte devono pervenire ai soci al più tardi in contemporanea con la convocazione alla suddetta.
- ² Le proposte di revisione dei soci vengono trasmesse all'Assemblea generale se firmate da un socio e se fatte pervenire al Consiglio direttivo almeno cinque giorni prima dell'Assemblea generale.
- ³ I cambiamenti proposti possono essere ratificati singolarmente.

Art. 23 Scioglimento

Lo scioglimento può essere pronunciato solo quando i soci attivi sono ridotti al solo Consiglio direttivo. In questo caso, i fondi e i materiali sociali vengono devoluti in beneficenza.

Art. 24 Clausola sussidiaria fondativa

- ¹ L'autorizzazione per le conferenze secondarie deve essere approvata da almeno un terzo dei membri collaterali, tenuto conto delle esigenze degli organi costituenti, i quali hanno diritto di veto su questioni dirimenti.
- ² La soprascritta clausola rimane conforme allo Statuto. Ogni modifica è interdetta.
- ³ La revisione totale dello Statuto non abroga l'art. 24.

Friburgo, il 5 dicembre 2023

A nome del Circolo Giuristi della Svizzera italiana a Friburgo,

Martino Morosi

Presidente

Valérie Vasile Segretaria